

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

REGOLAMENTO DEL SETTORE ARBITRALE

Sommario

TITOLO PRIMO - GENERALITA'

Art. 1 - Generalità

Art. 2 - Presenza obbligatoria degli Arbitri

Art. 3 - Doveri e impegno d'onore

TITOLO SECONDO - ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE ARBITRALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE

Art. 4 - Costituzione e scopi

Art. 5 - Autogoverno

Art. 6 – Programma annuale di attività e suo finanziamento

Art.7 - Organizzazione del Settore Arbitrale

Art. 8 - Requisiti per le cariche - Durata

CAPO II - ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Art. 9 - Presidente della Commissione Arbitrale Federale

Art. 10 – Commissione Arbitrale Federale

Art. 11 - Compiti della Commissione Arbitrale Federale

Art.12 - Segretario della Commissione Arbitrale Federale

Art. 13 – L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva degli Arbitri

Art. 14 - Assemblea straordinaria. Integrazione della Commissione Arbitrale Federale

Art. 15 – Conferenza Nazionale degli Arbitri

CAPO III - ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 16 - Fiduciario Regionale degli Arbitri

Art.17 – Compiti del Fiduciario Regionale degli Arbitri

CAPO IV - DESIGNAZIONI

Art.18. - Norme comuni

Art. 19 - Designazioni di competenza della C.A.F.

Art. 20 - Designazioni di competenza del Fiduciario Regionale

TITOLO TERZO - INQUADRAMENTO DEGLI ARBITRI

CAPO I - NORME COMUNI

Art. 21 - Qualifiche e classificazioni speciali

Art. 22 - Albi, schedari e classifica operativa

Art. 23 - Requisiti

Art. 24 - Incompatibilità

Art. 25 - Arbitri inattivi

Art . 26 - Allievi Arbitri

CAPO II - ARBITRI

Art. 27 - Arbitri

Art. 28 - Arbitri Regionali

Art. 29 - Candidati Arbitri Nazionali

Art. 30 - Arbitri Nazionali

Art. 31 - Arbitri FIDE e Arbitri Internazionali

TITOLO QUARTO - IMPIEGO E SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

Art.32 - Impiego degli Arbitri

Art. 33 - Sostituzione dell'Arbitro

Art.34- Assistenti dell'Arbitro

TITOLO QUINTO - COMPITI DEGLI ARBITRI

Art.35 - Compiti dell'Arbitro

Art. 36 - *Adempimenti* prima dell'inizio delle gare

Art. 37 - *Adempimenti* durante lo svolgimento delle gare

Art. 38 - *Adempimenti* al termine delle gare

Art. 39 - Compiti atipici

TITOLO SESTO – RECLUTAMENTO, CORSI, ESAMI, ATTIVITA'

CAPO I – RECLUTAMENTO

Art. 40 - Reclutamento da parte del Fiduciario Regionale

Art. 41 - Obblighi degli Affiliati

CAPO II - CORSI

Art. 42 - Corsi d'esame

Art. 43 - Riunioni di aggiornamento

CAPO III – TIROCINIO, ESAMI, EVENTUALE COLLOQUIO

Art. 44 - Tirocinio

Art. 45 – Esami per il passaggio alle varie qualifiche. Colloquio per passaggio ad Arbitro Nazionale

CAPO IV - ATTIVITA'

Art. 46 - Cancellazione dagli Albi

Art. 47 - Riscrizione negli Albi e riammissione in attività

Art. 48 - Revisione annuale degli Albi

TITOLO SETTIMO - DIRITTI E DOVERI DEGLI ARBITRI

Art. 49 - Tessera di riconoscimento

Art. 50 - Accettazione o rinuncia della designazione

Art. 51 - Divisa e distintivo

Art. 52 - Benemerenze

Art. 53 - Condotta

Art. 54 - Doveri degli Arbitri

Art. 55 - Diritti e benefici dell'Arbitro

Art. 56 - Rimborsi delle spese

TITOLO OTTAVO - GIURISDIZIONE TECNICA E DISCIPLINARE

Art. 57 - Giurisdizione tecnica e disciplinare

Art. 58 - Provvedimenti tecnici

Art. 59 - Provvedimenti disciplinari a carico degli Arbitri

Art. 60 - Comunicazione di provvedimenti disciplinari

TITOLO NONO - DOCUMENTAZIONE

Art. 61 - Documenti comuni

Art. 62 - Documenti particolari per i Campionati nazionali a squadre

Art. 63 - Documenti particolari per le manifestazioni individuali

TITOLO DECIMO – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 64 - Penalità

Art. 65 - Rimborsi per spese e diarie giornaliere

TITOLO PRIMO - GENERALITA'

Art. 1 - Generalità

1.1 Gli Arbitri costituiscono una classe di tesserati della FSI a cui è demandata la responsabilità di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni agonistiche.

1.2 Mansioni, compiti ed organizzazione degli Arbitri sono specificate nel Regolamento del Gioco degli Scacchi FIDE-RIF, nello Statuto della F.S.I., nel presente Regolamento e negli altri Regolamenti federali.

3. Gli Arbitri, nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono del loro operato all'organizzazione centrale e periferica del Settore Arbitrale, ferme restando le attribuzioni degli Organi di Giustizia e del Consiglio Federale.
4. Ai sensi dell'Art. 46 dello Statuto federale, la qualifica di Arbitro è incompatibile con le cariche federali, sociali e con la qualifica di Istruttore. **Ulteriori incompatibilità sono indicate all'art. 24 del presente Regolamento**

1.5 Si distinguono arbitri in attività (art. 23), arbitri inattivi (art. 25) ed arbitri cancellati dall'albo (art. 46). Gli arbitri inattivi e gli arbitri cancellati dall'albo mantengono il titolo, ma perdono la qualifica ai fini di quanto previsto dall'art. 46 dello Statuto Federale in tema di incompatibilità.

Art. 2 - Presenza obbligatoria degli Arbitri

1. Ogni manifestazione agonistica deve essere diretta da un Arbitro.
2. In caso di assenza dell'Arbitro designato, l'organizzazione del Settore, gli Enti organizzatori, gli Affiliati ed i capitani delle squadre interessate sono impegnati a ricercare e incaricare in sostituzione altro Arbitro.
3. In mancanza dell'Arbitro la manifestazione agonistica non può avere luogo (salvo quanto previsto dal Regolamento del Campionato Italiano a Squadre).
4. Agli **effetti** delle funzioni arbitrali, gli Arbitri hanno pieni poteri, nei limiti stabiliti dai Regolamenti, indipendentemente dalla loro categoria e qualifica.

Art. 3 - Doveri e impegno d'onore

3.1 L'Arbitro in attività deve accettare la direzione della manifestazione per la quale viene designato o richiesto, salvo giustificato impedimento.

3.2 All'atto della designazione, l'Arbitro deve adempiere, con assoluta imparzialità e con perfetta osservanza di tutte le norme federali, tecniche e disciplinari, gli incarichi e le mansioni che gli vengono affidati o richiesti.

TITOLO SECONDO - ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE ARBITRALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE

Art. 4 - Costituzione e scopi

1. Per la gestione dell'attività arbitrale della Federazione è costituito il Settore Arbitrale, retto dalla Commissione Arbitrale Federale (C.A.F.). Il Settore assicura la direzione tecnica ed il controllo disciplinare delle manifestazioni agonistiche, ferme restando le attribuzioni degli Organi di Giustizia federali, nonché il reclutamento, la formazione e la gestione dei quadri arbitrali federali.

Art. 5 - Autogoverno

5.1 Il Settore Arbitrale, nell'ambito dello Statuto e dei Regolamenti della F.S.I., si autogoverna ed è autonomo per quanto concerne:

- **le nomine nell'ambito del Settore.**
- l'organizzazione generale del Settore;
- il reclutamento, la qualificazione e l'inquadramento degli Arbitri;
- l'impiego degli Arbitri;
- la giurisdizione tecnica degli Arbitri nell'esercizio dell'attività tipica;
- l'organizzazione e la gestione dell'attività atipica.

5.2 La Commissione Arbitrale Federale è composta da cinque componenti, eletti dall'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva degli Arbitri. I cinque componenti della Commissione Arbitrale Federale a loro volta eleggono al loro interno il Presidente a norma dell'art. 9.1.

5.3 La Commissione Arbitrale Federale relaziona il Consiglio Federale sull'andamento del Settore e propone allo stesso il programma annuale delle attività richieste per il funzionamento del Settore Arbitrale.

Art. 6 – Programma annuale di attività e suo finanziamento

6.1. La Commissione Arbitrale Federale predispone entro il 20 novembre di ciascun anno il programma di attività del Settore per l'anno successivo, corredato delle relative previsioni di spesa, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Federale;

6.1.1 Le spese correnti relative al funzionamento del Settore (postali, tesseramento, circolari, riunioni della C.A.F., ecc.) sono sostenute direttamente dalla Segreteria federale. Per le spese riguardanti le singole altre iniziative del Settore, incluse nel programma annuale, è richiesta l'approvazione del Consiglio Federale prima dell'indizione di dette iniziative.

6.1.2 Le esigenze di funzionamento delle singole Sezioni Regionali vanno inserite nelle previsioni annuali di spesa del rispettivo Comitato Regionale.

Art.7 - Organizzazione del Settore Arbitrale

7.1 L'organizzazione del Settore Arbitrale si distingue in centrale e periferica.

7.2 Costituiscono l'organizzazione centrale:

- il Presidente della Commissione Arbitrale Federale;
- la Commissione Arbitrale Federale (C.A.F.);
- **l'Assemblea Nazionale degli Arbitri;**
- la Conferenza Nazionale degli Arbitri;

7.3 Costituiscono l'organizzazione periferica:

- i Fiduciari Regionali degli Arbitri.

Art. 8 - Requisiti per le cariche – Durata

8.1 La carica di Dirigente del Settore può essere ricoperta solo da tesserati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 45 dello Statuto federale.

8.2 Le cariche hanno durata di un quadriennio.

8.3 Nel caso di nomina infra-quadriennale, la durata in carica è limitata al residuo del quadriennio in corso.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Art. 9 - Presidente della Commissione Arbitrale Federale

9.1 Il Presidente della Commissione Arbitrale è scelto fra i cinque componenti della Commissione Arbitrale Federale e viene eletto dai cinque membri della Commissione Arbitrale Federale in una seduta immediatamente successiva all'elezione dei componenti della Commissione Arbitrale Federale stessa.

Le elezioni del Presidente si fanno a schede segrete. Nella prima votazione s'intende eletto colui che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. Se alcuno non ottenga tale maggioranza si procederà nella stessa adunanza ad una seconda votazione, nella quale s'intenderà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è preferito il più anziano in esercizio, e fra egualmente anziani, il maggiore di età.

9.2 Il Presidente:

- a) convoca almeno due volte l'anno e presiede le riunioni della Commissione Arbitrale Federale, per le quali redige l'ordine del giorno;
- b. dà attuazione alle decisioni assunte dalla Commissione Arbitrale Federale;
 - c) convoca l'Assemblea Nazionale degli Arbitri**
 - d) convoca la Conferenza Nazionale degli Arbitri;
 - e) propone alla Commissione Arbitrale Federale la nomina del segretario della stessa;
 - f) cura i rapporti con la Presidenza, il Consiglio Federale e gli altri organi della F.S.I.;
 - g) prende decisioni d'urgenza, salva successiva ratifica della Commissione Arbitrale Federale, che deve essere sollecitamente convocata al riguardo;
- h. ha facoltà di delegare, per specifiche funzioni, le proprie prerogative ad altro componente della Commissione Arbitrale Federale.

9.3 In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate,

limitatamente al periodo di impedimento, dal componente **della Commissione Arbitrale Federale** con qualifica maggiore di arbitro e, a parità di qualifica, più anziano di età.

Art. 10 – Commissione Arbitrale Federale

10.1 La Commissione Arbitrale Federale è composta da cinque componenti, eletti dall'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva degli Arbitri. I cinque componenti della Commissione Arbitrale Federale a loro volta eleggono al loro interno il Presidente a norma dell'art. 9.1

10.2 La Commissione Arbitrale Federale ha autonomia funzionale, ma risponde al Consiglio federale del funzionamento e della efficienza del Settore.

3. Le riunioni della Commissione Arbitrale Federale sono valide se è presente almeno la maggioranza dei componenti; essa delibera a maggioranza, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
4. La Commissione Arbitrale Federale può organizzarsi in sottocommissioni per l'espletamento delle proprie funzioni.

10.5 Coloro che intendono candidarsi per la elezione a membro della Commissione Arbitrale Federale devono porre formale candidatura nelle forme e nei termini indicati dall'art. 13.5 del presente regolamento.

10.6 Qualora, nel corso del quadriennio, venga a cessare per qualsiasi ragione un Consigliere, la Commissione Arbitrale Federale propone al Consiglio Federale la sua sostituzione con il primo dei non eletti a condizione che questi abbia riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà dei voti attribuiti al Consigliere ultimo eletto. Qualora l'integrazione non fosse possibile, l'elezione del Consigliere mancante viene effettuata nel corso di una Assemblea Nazionale straordinaria degli Arbitri da convocarsi entro 60 giorni dall'evento e da effettuarsi entro i successivi 30 giorni.

Art. 11 - Compiti della Commissione Arbitrale Federale

11.1 La Commissione Arbitrale Federale:

- a) dirige e controlla tutta l'attività del Settore, emanando circolari esplicative;
- b) propone al Consiglio Federale modifiche o integrazioni del presente Regolamento e delle disposizioni di attuazione;**
- c) nomina il Segretario, su proposta del Presidente;
- d) redige annualmente una relazione sul funzionamento e l'attività del Settore e la sottopone al Consiglio Federale;
- e) predispone entro il 20 novembre di ciascun anno il programma di attività per l'anno successivo, corredato dalle relative previsioni di spesa, da sottoporre per la necessaria approvazione al Consiglio Federale;
- f. propone al Consiglio Federale i nominativi di Arbitri particolarmente meritevoli per l'eventuale assegnazione da parte dell'Assemblea FSI della qualifica di Soci Benemeriti;
- g. indice, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di celebrazione dei giochi olimpici estivi, l'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva degli Arbitri e ne stabilisce ordine del giorno, data, ora e luogo di effettuazione, unitamente alla composizione della Commissione Verifica Poteri. L'indicazione deve essere tempestivamente comunicata al Presidente federale e deve avvenire almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea. Con le stesse modalità avviene l'indizione di eventuali Assemblee

straordinarie richieste per elezioni integrative dei componenti elettivi della Commissione;

- h. indice annualmente la Conferenza Nazionale degli Arbitri e ne stabilisce ordine del giorno, data, ora e luogo di effettuazione. L'indizione deve avvenire almeno 50 giorni prima della data stabilita per la Conferenza ed è soggetta ad approvazione del Consiglio Federale.
 - k) propone annualmente al Consiglio Federale, per la necessaria approvazione, le tabelle dei rimborsi delle spese agli Arbitri;
 - l) controlla e coordina l'organizzazione periferica del settore;
 - m) cura la tenuta degli Albi degli Arbitri, adottando i provvedimenti relativi ai movimenti dei quadri;
 - n) nomina le Commissioni esaminatrici per Arbitro nazionale e Candidato nazionale;
 - o) ratifica le promozioni ad Arbitro Regionale proposte dai Fiduciari Regionali;
 - p) organizza convegni e corsi di aggiornamento;
- q. sceglie gli Arbitri Nazionali da inviare a convegni ed a corsi che si svolgono all'estero, al fine di adeguare la categoria a livelli internazionali; ammette gli Arbitri, a proprio insindacabile giudizio, ma anche su segnalazione dei Fiduciari regionali degli Arbitri, a partecipare a corsi internazionali;
- r. designa gli Arbitri per le manifestazioni di propria competenza a norma dell'art. 19;
- s. sottopone al Consiglio Federale i nominativi di arbitri nazionali da proporre alla FIDE per la promozione ad Arbitri Internazionali, corredando la proposta di tutti i dati richiesti;
- t. propone annualmente, tramite la FSI, Arbitri Internazionali agli organismi internazionali per la direzione di manifestazioni da questi approvate;
- u. propone al Consiglio Federale l'assegnazione di benemerienze agli Arbitri meritevoli;
- v. sorveglia la puntualità dell'invio della documentazione delle manifestazioni, effettuandone la revisione tecnica;
- w. adotta provvedimenti tecnici nei confronti degli Arbitri;
- x. non può designare e vieta le designazioni di Arbitri sottoposti a procedimento disciplinare;
- y. aggiorna, annualmente, anche su proposta dei Fiduciari regionali degli Arbitri, la classifica operativa degli Arbitri.

Art.12 - Segretario della Commissione Arbitrale Federale

12.1 La Commissione Arbitrale Federale nomina il proprio Segretario su proposta del Presidente. Se nominato al di fuori dei componenti, partecipa alle riunioni della Commissione Arbitrale Federale senza diritto di voto.

12.2 Redige il verbale delle riunioni firmandolo congiuntamente con il Presidente.

12.3 Cura l'attuazione delle deliberazioni del Comitato Centrale degli Arbitri, inviandone copia ai Direttivi del Settore ed al Consiglio Federale.

12.4 Il segretario della Commissione Arbitrale Federale, sia se nominato tra i componenti della Commissione medesima, sia se nominato al di fuori di essi, svolge le sue funzioni a titolo gratuito.

Art. 13 – L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva degli Arbitri

1. L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva degli Arbitri da svolgersi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di celebrazione dei giochi olimpici estivi, viene convocata dal Presidente della Commissione Arbitrale Federale in carica, il quale dovrà darne tempestiva comunicazione al Presidente federale.

13.2 La convocazione dovrà essere spedita a tutti gli aventi diritto al voto ed alla FSI almeno **quarantacinque** giorni prima della data fissata **tramite posta elettronica con risposta certificante il ricevimento da parte degli arbitri e posta ordinaria con raccomandata A.R. per coloro che non hanno la posta elettronica o non comunicano il ricevimento entro 24 ore dalla ricezione**. L'avviso dovrà contenere data, ora, luogo e ordine del giorno e dovrà avere allegato l'elenco degli Arbitri ammessi con diritto di voto. Nell'ordine del giorno dovranno essere indicati tutti gli argomenti che saranno oggetto di discussione assembleare.

13.3 Elettorato attivo. Partecipano all'Assemblea con diritto di voto gli Arbitri Internazionali, FIDE, Nazionali, Candidati Nazionali e **Regionali** in regola con il tesseramento, che nei 12 mesi precedenti l'Assemblea **abbiano svolto attività arbitrale tipica o atipica e che siano iscritti nell'albo degli arbitri da almeno un quadriennio**. Ogni Arbitro ha diritto ad un voto

13.4 Elettorato passivo. Possono candidarsi alla carica di componenti della Commissione Arbitrale Federale tutti gli Arbitri Internazionali, FIDE, Nazionali, **Candidati Nazionali e Regionali** che, in aggiunta ai requisiti di cui al precedente comma 13.3, **siano in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 45 dello Statuto Federale**. (Cittadinanza Italiana e maggiore età; non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno; non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti; essere tesserati alla FSI per l'anno in corso; non aver subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive, non avere come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale collegata all'attività della Federazione).

13.5 Candidature. I voti espressi per chi non sia candidato non possono essere attribuiti. Le candidature, da porsi per iscritto, dovranno pervenire alla Segreteria Federale almeno **20** giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea e dovranno essere corredate di dichiarazione rilasciata dal candidato sul possesso dei requisiti richiesti dal precedente comma 13.4.
6. Compilazione della lista. **Scaduti i termini prescritti, il Segretario Federale provvede alla compilazione della lista elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico, provvede altresì, entro gg. 5 dalla scadenza dei termini di presentazione a renderla pubblica con comunicati ufficiali o altri mezzi idonei per darne la maggiore divulgazione**. La lista aggiornata e definitiva verrà consegnata al Presidente dell'Assemblea, il quale ne darà lettura in aula. Copie dell'elenco dovranno essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione. Eventuali contestazioni alla stesura della lista dei candidati saranno risolte con la procedura di cui al successivo comma 13.7 (ricorso per omessa attribuzione del voto).
7. Ricorso per omessa attribuzione del voto. Gli arbitri aventi diritto a voto possono avanzare ricorso alla **Commissione Arbitrale Federale**, tramite il Segretario federale, avverso i dati risultanti dall'elenco ufficiale di cui al comma 13.2 in caso di omessa attribuzione di voto. Il ricorso deve essere depositato presso la Segreteria Federale, a pena di irricevibilità, entro e non oltre 10 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea, con atto sottoscritto dall'interessato. I ricorsi sono esaminati dalla **Commissione Arbitrale Federale** che, in base ai risultati dell'indagine, compila una nota di emendamento dell'elenco ufficiale dei votanti, con l'indicazione delle variazioni apportate e dei reclami respinti.
8. Partecipazione e deleghe. All'Assemblea ordinaria elettiva hanno diritto di partecipare gli Arbitri di cui al comma 13.3 del presente Articolo. È preclusa, comunque, la partecipazione a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. È ammesso il rilascio di delega scritta del diritto di voto. Ogni Arbitro con diritto di voto può essere portatore di una sola delega.

9. **Intervengono alle Assemblee, senza diritto di voto, i Fiduciari regionali inattivi, gli Arbitri non aventi diritto al voto in base a quanto disposto dal precedente comma 13.3, nonché gli arbitri in posizione di aspettativa, gli eventuali invitati dalla Commissione Arbitrale Federale e gli organi della FSI. I Fiduciari regionali decadono con la CAF e quindi in caso di Assemblea Ordinaria elettiva hanno in ogni caso diritto di voto in quanto non più Fiduciari in carica.**
10. Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Arbitri aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto a voto.
11. **Le Assemblee deliberano validamente con la maggioranza dei voti espressi.**
12. Le elezioni dei membri della Commissione Arbitrale Federale devono essere effettuate con votazioni a scrutinio segreto. La composizione della Commissione Verifica Poteri deve essere indicata sull'avviso di convocazione.
13. Le Assemblee sono dirette da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea che provvede altresì a nominare un Segretario.

Art. 14 - Assemblea straordinaria. Integrazione della Commissione Arbitrale Federale

14.1 L'Assemblea straordinaria deve essere convocata:

- a) nei casi previsti dai successivi commi 14.3 e 14.4 del presente Articolo
- b) a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno degli aventi diritto a voto;
- c) a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti la Commissione.

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) l'ordine del giorno sarà predisposto dai proponenti.

14.2 Nell'ipotesi di vacanza, per qualsiasi motivo, di uno o due componenti elettivi della Commissione si procederà alla sostituzione chiamando a far parte della Commissione il primo o i primi due dei non eletti, purché abbiano conseguito almeno il 50% dei voti dell'ultimo eletto.

3. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo la procedura suesposta dovrà essere convocata e celebrata entro 90 giorni dall'evento un'assemblea straordinaria per l'integrazione della Commissione.
4. L'Assemblea straordinaria dovrà comunque essere celebrata nei casi in cui venga meno la metà più uno dei componenti elettivi della Commissione.

14.5 I componenti della Commissione Arbitrale Federale decadono in caso di mancato rinnovo del tesseramento alla FSI **e negli altri casi indicati dall'art. 11 del Regolamento Organico Federale.**

Art. 15 – Conferenza Nazionale degli Arbitri

15.1 La Conferenza Nazionale degli Arbitri è un organismo consultivo che ha il fine di dibattere i problemi del settore, confrontare le diverse esperienze, sia nazionali o internazionali che locali, di uniformare metodi e criteri di gestione dell'attività e di formulare segnalazione al Consiglio Federale su modifiche regolamentari ritenute utili alla migliore conduzione delle gare e del Settore Arbitrale. Essa è composta:

- a) dagli Arbitri Internazionali , FIDE, Nazionali e Candidati Nazionali;
- b) dai Fiduciari Regionali degli Arbitri;

c) da eventuali esperti invitati dalla Commissione Arbitrale Federale.

È invitato ad assistere ai lavori della Conferenza il Presidente della FSI.

Possono intervenire alla Conferenza gli Arbitri regionali, gli Arbitri in aspettativa (**art. 25.4**) e gli organi della FSI.

15.2 La Conferenza è indetta annualmente dalla Commissione Arbitrale Federale, con l'approvazione del Consiglio Federale.

15.3 Le convocazioni, a firma del Presidente della Commissione Arbitrale Federale, devono essere spedite ai tutti gli arbitri e alla FSI almeno trenta giorni prima della data stabilita e dovranno riportare il luogo, la data e l'ora di svolgimento nonché l'ordine del giorno

15.4 La Conferenza è presieduta dal Presidente della Commissione Arbitrale Federale; funge da segretario il Segretario della stessa, che redige il verbale delle riunioni, firmandolo congiuntamente con il Presidente, e lo invia al Presidente Federale ed a tutti i Fiduciari Regionali degli Arbitri.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 16 - Fiduciario Regionale degli Arbitri

1. Viene nominato, sentito il parere del Comitato Regionale di competenza, dalla Commissione Arbitrale Federale per un quadriennio tra gli Arbitri con qualifica almeno regionale appartenenti alla Regione.

16.2 Il Fiduciario Regionale degli Arbitri:

- a) quando non è componente del Comitato Regionale, partecipa alle riunioni dello stesso, con parere consultivo;
- b) **assolve** i compiti di cui al successivo Articolo.

Art.17 – Compiti del Fiduciario Regionale degli Arbitri

17.1 Il Fiduciario Regionale degli Arbitri:

- a) organizza e gestisce l'attività arbitrale della Regione;
- b) invia annualmente al Comitato Regionale di appartenenza e alla Commissione Arbitrale Federale una previsione della attività nella Regione;
- c) presenta annualmente alla Commissione Arbitrale Federale una relazione sull'attività svolta dalla Regione;
- d) propone alla C.A.F. per la promozione ad Arbitro Regionale i nominativi che hanno superato corsi regionali e tirocinio per l'acquisizione di tale qualifica;
- e) propone alla C.A.F. i nominativi degli Arbitri Regionali della propria Regione che in base al tirocinio effettuato sono da ritenersi idonei per l'ammissione ai corsi per Candidato Arbitro Nazionale;
- f) propone alla C.A.F. i nominativi dei Candidati Arbitri Nazionali della propria Regione che in base al tirocinio ed ai corsi di aggiornamento effettuati sono da ritenersi idonei per l'ammissione ai corsi per Arbitro Nazionale;

- g) aggiorna gli Albi regionali degli Arbitri e ne propone i gruppi operativi;
- h) tiene uno schedario delle prestazioni degli Arbitri della Regione e trasmette a fine anno alla Commissione Arbitrale Federale un prospetto riassuntivo in cui siano espresse, per ciascun elemento, la valutazione e la segnalazione per eventuali premi o movimenti di quadri;
- i) indice, d'intesa e con l'approvazione del Comitato Regionale di appartenenza, Corsi per Arbitro Regionale, e Riunioni di aggiornamento;
- j) controlla l'operato degli Arbitri in tutte le manifestazioni che si svolgono nella regione;
- k) designa gli Arbitri nelle manifestazioni di propria competenza, a norma dell'art.20;
- l) sorveglia la puntualità dell'invio della documentazione delle manifestazioni, effettuandone la revisione tecnica;
- m) per le gare che si svolgono nella propria Regione:
 - 1) comunica alla Commissione Arbitrale Federale le decisioni tecniche d'urgenza prese per supplire a mancanze tecniche degli Arbitri appartenenti alla propria Regione affinché la Commissione Tecnica Federale possa prendere gli opportuni provvedimenti.**
 - 2) segnala alla Commissione Arbitrale Federale eventuali mancanze tecniche di Arbitri appartenenti a Regioni diverse dalla propria.
- n) propone alla C.A.F. i nominativi degli Arbitri meritevoli per l'assegnazione di riconoscimenti;
- o) mantiene rapporti frequenti con la Commissione Arbitrale Federale.

CAPO IV - DESIGNAZIONI

Art.18. - Norme comuni

18.1 La Commissione Arbitrale Federale ed il Fiduciario Regionale degli Arbitri effettuano le designazioni degli Arbitri per le manifestazioni di rispettiva competenza.

18.2 L'Arbitro non può essere designato per manifestazioni che si svolgono contemporaneamente.

- 3. Le designazioni effettuate devono essere comunicate per iscritto sia all'Arbitro designato che all'Ente organizzatore od ospitante la manifestazione; inoltre le designazioni effettuate dalla Commissione Arbitrale Federale devono essere comunicate anche alla Sezione Regionale di appartenenza del designato.
- 4. Ogni designazione deve essere annotata nella scheda personale dell'arbitro, a cura del designante.

18.5 Negli incontri intersociali dei Campionati nazionali a squadre, non può essere designato arbitro un tesserato di uno dei due affiliati interessati.

Art. 19 - Designazioni di competenza della C.A.F.

19.1 Sono di competenza della Commissione Arbitrale Federale le designazioni degli Arbitri relative a:

- a) tutte le manifestazioni internazionali, con eccezione di quelle il cui regolamento prevede la competenza di un organo internazionale diverso;

- b) tutte le manifestazioni sia Open che Festival per giocatori di classifica nazionale la cui approvazione spetta agli organi centrali della Federazione;
- c) semifinali e finali dei Campionati nazionali individuali;
- d) i Campionati nazionali a squadre di serie A e B;
- e) le manifestazioni finali di competizioni nazionali giovanili.

19.2 la C.A.F. può riservarsi la designazione per altre manifestazioni di particolare importanza, così come può delegare il Fiduciario Regionale per designazioni relative a specifiche manifestazioni.

Art. 20 - Designazioni di competenza del Fiduciario Regionale

20.1 Sono di competenza del Fiduciario Regionale le designazioni degli arbitri relative a:

- a) tutte le manifestazioni la cui approvazione spetti al Comitato Regionale;
- b) tutte le manifestazioni la cui organizzazione sia di spettanza del Comitato Regionale;
- c) i Campionati nazionali a squadre, escluse serie A e B;
- d) le fasi provinciali e regionali di tutti i Campionati nazionali individuali;
- e) le fasi provinciali e regionali di manifestazioni nazionali giovanili.

21.2 Il Fiduciario Regionale può, altresì, essere delegato dalla C.A.F. per designazioni relative a specifiche manifestazioni.

TITOLO terzo - INQUADRAMENTO DEGLI ARBITRI

CAPO I - NORME COMUNI

Art. 21 - Qualifiche e classificazioni speciali

21.1 Gli Arbitri della F.S.I. hanno le seguenti qualifiche:

- a) Arbitri Regionali;
- b) Candidati Arbitri Nazionali;
- c) Arbitri Nazionali
- d) Arbitri FIDE
- e) Arbitri Internazionali

21.2 I titoli di Arbitro Regionale, Candidato Arbitro Nazionale e Arbitro Nazionale sono assegnati dalla Commissione Arbitrale Federale.

I titoli di Arbitro FIDE e Arbitro Internazionale vengono conferiti dalla FIDE, su proposta della FSI e previa esibizione di documentazione idonea.

21.3 Gli eventuali assistenti dell'Arbitro, utilizzati all'occorrenza, e gli allievi arbitro non hanno un inquadramento arbitrale ufficiale.

21.4 Gli arbitri che hanno acquisito particolari benemeritenze possono essere segnalati dalla

C.A.F. al Consiglio Federale per la proposta all'Assemblea Nazionale FSI della concessione della qualifica di Socio Benemerito.

Art. 22 - Albi, schedari e classifica operativa

22.1 Gli Arbitri sono iscritti nell'Albo nazionale, tenuto dalla Commissione Arbitrale Federale, e negli Albi regionali, tenuti dai Fiduciari Regionali.

22.2 Gli iscritti nell'Albo nazionale sono di diritto iscritti nell'Albo della Regione di residenza.

22.3 Per le prestazioni degli Arbitri viene tenuto apposito schedario:

- Dalla C.A.F. per gli Arbitri con qualifica nazionale ed internazionale;
- dai Fiduciari regionali per tutti gli Arbitri iscritti nelle rispettive Regioni.

4. Annualmente, anche su indicazione dei Fiduciari Regionali degli Arbitri, la Commissione Arbitrale Federale stila e aggiorna la classifica operativa degli Arbitri.

Art. 23 - Requisiti

23.1 **Possono essere iscritti negli Albi i tesserati che possiedano i requisiti indicati dall'art. 45 dello Statuto Federale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, gli Arbitri, ed il sedicesimo anno di età, gli Allievi Arbitri.** (Cittadinanza Italiana e maggiore età; non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno; non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti; essere tesserati alla FSI per l'anno in corso; non aver subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive, non avere come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale collegata all'attività della Federazione).

23.2 Il Settore Arbitrale si riserva di chiedere agli interessati idonea documentazione dei suddetti requisiti.

Art. 24 - Incompatibilità

24.1 È incompatibile la qualifica di arbitro con le cariche federali, sociali e con la qualifica di istruttore (art. 46 dello Statuto della FSI).

24.2 Sono incompatibili fra loro, e quindi non cumulabili, le cariche di dirigenti centrali e periferici del Settore degli Arbitri.

3. Pur non essendoci incompatibilità tra la qualifica di Arbitro e quella di Giocatore vi è l'assoluto divieto per un Arbitro di essere anche partecipante in una gara da lui diretta.

Art. 25 - Arbitri inattivi

25.1 Gli Arbitri sono depennati dagli Albi degli Arbitri in attività e vengono classificati inattivi, mantenendo comunque **il titolo** già conseguito, per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento entro i termini previsti della quota annuale di tesseramento FSI prevista per gli Arbitri per l'anno in corso;
- b) incompatibilità sopravvenuta a svolgere attività tipica;

c) **dimissioni volontarie** a domanda dell'interessato alla Commissione Arbitrale Federale tramite la rispettiva Sezione Regionale;

25.2 Gli Arbitri finché inattivi non fanno parte dell'inquadramento arbitrale, non vengono più designati e perdono i benefici previsti per la categoria.

25.3 Il Fiduciario regionale cura la tenuta dell'Elenco regionale degli Arbitri inattivi. La Commissione Arbitrale Federale cura la tenuta dell'Elenco Nazionale degli Arbitri inattivi già in possesso delle qualifiche di arbitro internazionale, nazionale e candidato nazionale.

4. **Gli Arbitri inattivi vengono posti in posizione di aspettativa e vengono iscritti nell'elenco degli Arbitri inattivi con il titolo conseguito. Una eventuale richiesta di reinserimento nei quadri arbitrali, purché avanzata entro il termine di anni 5 dalla data di iscrizione nell'albo degli Arbitri inattivi, è sottoposta a decisione della Commissione Arbitrale Federale, che dispone la preventiva partecipazione ad un corso di aggiornamento qualora siano intervenute modifiche ai Regolamenti nazionali e internazionali. L'arbitro iscritto nell'Albo degli Arbitri Inattivi per incompatibilità non perde l'elettorato passivo. L'arbitro iscritto all'albo degli Arbitri inattivi non è tenuto al pagamento della tessera.**

25.5 L'inattività, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni del presente Regolamento (art. 25, art. 55) inizia nel momento in cui perviene alla sede della Commissione Arbitrale Federale la richiesta di classificazione nell'Albo degli Arbitri inattivi per dimissioni volontarie o nel momento in cui, su indicazione di chiunque ne abbia interesse, la Commissione Arbitrale Federale viene a conoscenza della causa di incompatibilità e cessa nel momento in cui la Commissione Arbitrale Federale comunica la riiscrizione ex art. 47 al richiedente.

Art. 26 - Allievi Arbitri

26.1 Sono Allievi Arbitri i tesserati FSI che non hanno ancora compiuto il tirocinio previsto per il passaggio nella qualifica di Arbitro Regionale.

26.2 Gli Allievi Arbitri sono iscritti nell'apposito Elenco regionale a cura del Fiduciario Regionale degli Arbitri.

26.3 La loro utilizzazione è limitata alla rispettiva Regione.

26.4 Al compimento del tirocinio previsto, superato l'esame del Corso regionale e raggiunta la maggiore età, il Fiduciario Regionale degli Arbitri ne propone alla C.A.F. il passaggio ad Arbitro Regionale.

CAPO II - ARBITRI

Art. 27 - Arbitri

27.1 Viene definito Arbitro il tesserato con tale qualifica che può essere designato a dirigere una manifestazione agonistica, con i pieni poteri di applicazione delle Regole degli Scacchi e dei Regolamenti Federali durante la manifestazione stessa e con facoltà di proposta agli organi competenti di applicazione del Regolamento di giustizia.

27.2 Per ottenere la qualifica di Arbitro e l'iscrizione all'Albo è necessario avere i requisiti indicati nell'art. 23 e superare gli esami previsti per le varie qualifiche.

27.3 Per ottenere le qualifiche previste dall'art. 21.1, punti b) e c), il candidato oltre al superamento dell'esame previsto deve aver effettuato un adeguato tirocinio mediante la partecipazione a tornei nazionali come aiuto arbitro, con relazione favorevole dell'arbitro principale, la cui qualifica deve essere almeno Arbitro Nazionale.

Art. 28 - Arbitri Regionali

28.1 Si ottiene la qualifica di Arbitro Regionale e la relativa iscrizione all'Albo dopo aver

compiuto il periodo di tirocinio quale Allievo Arbitro e aver superato l'apposito corso.

28.2 La qualifica di Arbitro Regionale viene proposta dal Fiduciario Regionale e assegnata dalla Commissione Arbitrale Federale.

28.3 Gli Arbitri Regionali sono abilitati ad arbitrare sull'intero territorio nazionale manifestazioni approvate dalla FSI di interesse locale o sociale che non contemplino promozioni o variazioni nelle graduatorie nazionali, la loro collaborazione in altri tipi di manifestazione è ammessa sotto la responsabilità di arbitri delle categorie superiori.

Art. 29 - Candidati Arbitri Nazionali

29.1 Si ottiene la qualifica di Candidato Arbitro Nazionale su proposta del Fiduciario regionale degli Arbitri corredata da certificazione di partecipazione al relativo corso, con superamento dell'esame previsto, e da idonea documentazione dell'attività svolta negli ultimi due anni.

29.2 I Candidati Arbitri Nazionali sono abilitati ad arbitrare sull'intero territorio nazionale manifestazioni approvate dalla FSI:

- a) di interesse locale;
- b) di interesse nazionale ma esclusivamente su espressa e singola deroga del Presidente del Settore Arbitrale;
- c) di interesse nazionale e internazionale ma solo in collaborazione e sotto la responsabilità di arbitri di categoria superiore.

Art. 30 - Arbitri Nazionali

30.1 Si ottiene la qualifica di Arbitro Nazionale con la partecipazione al corso per tale qualifica che deve avere cadenza almeno biennale e con superamento dell'esame previsto. Il candidato è ammesso a detto corso a seguito di domanda con documentata attività svolta negli ultimi due anni. Qualora non si raggiunga il numero minimo (8 partecipanti) per lo svolgimento del corso, la C.A.F. può disporre che la qualifica possa essere conseguita con il superamento di apposito colloquio davanti ad una Commissione esaminatrice nominata dalla C.A.F. stessa, come previsto dall'art.45.

30.2 Gli Arbitri Nazionali sono abilitati ad arbitrare sull'intero territorio nazionale manifestazioni approvate dalla FSI:

- a) di interesse nazionale;
- b) di interesse internazionale ma solo in collaborazione e sotto la responsabilità di un Arbitro di categoria superiore.

30.3 In applicazione delle disposizioni FIDE un Arbitro Nazionale può essere ritenuto idoneo dalla C.A.F. a dirigere manifestazioni di interesse internazionale, pur senza il possesso del massimo titolo.

Art. 31 - Arbitri FIDE e Arbitri Internazionali

31.1 Gli Arbitri Nazionali possono ottenere le qualifiche di Arbitro FIDE e di Arbitro Internazionale soddisfacendo i requisiti previsti dal Regolamento FIDE.

31.2 La qualifica viene deliberata dagli organi competenti della FIDE su richiesta del Consiglio Federale della FSI in attuazione motivata delle proposte della C.A.F..

32.3 Gli Arbitri FIDE e Internazionali sono abilitati ad arbitrare:

- a) sull'intero territorio nazionale, senza limitazioni di sorta, tutte le manifestazioni

approvate dalla FSI;

b) in campo internazionale le manifestazioni approvate dagli organismi internazionali.

TITOLO QUARTO - IMPIEGO E SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

Art.32 - Impiego degli Arbitri

32.1 In tutte le manifestazioni agonistiche la cui effettuazione sia subordinata alle autorizzazioni degli Organismi della FSI è obbligatoria la presenza dell'Arbitro.

32.2 È richiesta la presenza minima di un Arbitro ogni 50 giocatori.

32.3 La competenza a designare gli Arbitri per le singole manifestazioni è riservata alla Commissione Arbitrale Federale o al Fiduciario regionale, rispettivamente per le manifestazioni di propria competenza.

32.4 È data facoltà agli affiliati organizzatori ed ospitanti le manifestazioni di esprimere preferenze, delle quali i designatori potranno tenere conto, soprattutto ai fini di assicurare un corretto ed efficiente svolgimento della manifestazione stessa.

32.5 L'Arbitro disponibile e presente non può essere ricusato.

Art. 33 - Sostituzione dell'Arbitro

33.1 Se l'Arbitro designato risulta assente all'orario fissato per le operazioni preliminari oppure è impedito successivamente nel corso della manifestazione, l'affiliato organizzatore deve immediatamente provvedere a rintracciare altro Arbitro per la sostituzione, dandone comunicazione in giornata al designatore.

33.2 L'Arbitro sostituito assume la direzione della manifestazione, a meno che l'Arbitro principale sopraggiunga prima dell'inizio del primo incontro; in questo caso le operazioni già effettuate non si ripetono, salvo necessari completamenti o correzioni.

33.3 Nel caso di manifestazione arbitrata da più Arbitri, se l'assente è l'Arbitro principale le sue funzioni saranno ricoperte dall'Arbitro con qualifica maggiore e, a parità di qualifica, più anziano di età.

33.4 Nel caso in cui non venga rintracciato altro Arbitro per sostituire il titolare assente o impedito, la manifestazione non può avere inizio o non può proseguire.

Art.34- Assistenti dell'Arbitro

34.1 Quando l'importanza dell'incontro o le condizioni lo richiedano, l'Arbitro può nominare degli Assistenti scegliendoli tra gli Allievi Arbitri, che possono così compiere il tirocinio, o tra altri tesserati FSI.

34.2 Gli Assistenti dell'Arbitro lo assistono nelle sue varie incombenze, ma non possono prendere decisioni di carattere regolamentare o tecnico sulle partite in corso e debbono limitarsi a segnalare all'Arbitro responsabile della gara le eventuali partite in cui è richiesta o risulta opportuna la sua presenza.

34.3 I giocatori devono rivolgersi, per reclami o rimostranze verso l'operato degli Assistenti, esclusivamente all'Arbitro principale il quale decide inappellabilmente sulle questioni di fatto.

34.4 A giudizio dell'Arbitro, gli Assistenti dell'Arbitro possono essere sostituiti in caso di inefficienza od imperizia.

TITOLO QUINTO - COMPITI DEGLI ARBITRI

Art.35 - Compiti dell'Arbitro

35.1 L'Arbitro, oltre ai compiti fissati dai Regolamenti del gioco degli Scacchi, deve osservare le disposizioni che seguono per tutte le fasi della manifestazione nella quale è impegnato.

35.2 Il giudizio dell'Arbitro è inappellabile per quanto concerne l'interpretazione delle Regole degli Scacchi.

35.3 Per manifestazioni di particolare durata (i "Festival") all'Arbitro designato spettano due giornate extra, una prima dell'inizio e l'altra dopo il termine della manifestazione, per consentirgli il corretto espletamento di tutti i compiti richiesti.

Art. 36 – Adempimenti prima dell'inizio delle gare

36.1 L'Arbitro una volta accettata la designazione, deve:

- a) prendere contatto con l'Ente organizzatore per ogni informazione ritenuta utile ai fini di un'ordinata preparazione allo svolgimento dei compiti;
- b) prendere visione del Regolamento approvato della manifestazione;
- c) disporre il proprio arrivo sul luogo della manifestazione con congruo anticipo rispetto all'orario fissato per le operazioni preliminari.

36.2 Appena giunto sul luogo della manifestazione, l'Arbitro procede come segue:

- a) si qualifica, esibendo la tessera di riconoscimento, e prende contatto con l'Ente organizzatore, lasciandogli il proprio recapito;
- b) esegue, assieme ai responsabili dell'Ente organizzatore, un sopralluogo sulla sede di gioco, per verificare la regolarità ed agibilità; se rileva irregolarità, impartisce all'Ente organizzatore le opportune disposizioni per la rimozione delle stesse;
- c) controlla la disponibilità del materiale sufficiente per giocare (giochi, orologi, formulari, ecc.);

36.3 Prima dell'inizio delle gare l'Arbitro svolge i seguenti compiti:

- a) ove la manifestazione richieda la presenza di più arbitri, riunisce gli Arbitri assistenti designati, impartendo le istruzioni necessarie per il migliore espletamento delle loro funzioni;
- b) riunisce gli eventuali Allievi Arbitri, messi a disposizione dall'Ente organizzatore, spiegando loro dettagliatamente i compiti ed il modo di attuarli;
- c) accetta le iscrizioni presentate dall'Ente organizzatore, distinte per le singole gare previste dal programma della manifestazione e complete di tutte le indicazioni richieste per ogni nominativo iscritto;
- d) controlla le tessere federali che i concorrenti sono tenuti a esibirgli e, se lo ritiene, i documenti di riconoscimento; tale controllo può effettuarlo, se necessario, anche nel corso della manifestazione;
- e) riceve, per i giocatori sprovvisti di tessera, le dichiarazioni liberatorie e decide sulla loro ammissione a giocare;
- f) provvede, con le modalità generali stabilite dai Regolamenti tecnici e con quelle particolari stabilite dal regolamento della manifestazione, alla compilazione dei tabelloni che successivamente espone al pubblico;

- g) provvede, negli incontri a squadre, all'espletamento delle operazioni preliminari previste dal relativo Regolamento;
- h) raccoglie ed allega alla relazione/referto arbitrale i reclami presentati in relazione alle operazioni preliminari e prende nota di essi sul referto arbitrale stesso, facendoli seguire dalla propria decisione motivata in merito;
- i) decide, ove necessario, l'orario giornaliero d'inizio e termine del gioco, tenuto conto di quanto previsto dal regolamento della manifestazione, e lo espone al pubblico per la chiamata dei giocatori da effettuarsi almeno dieci minuti prima dell'orario fissato;
- j) quando sono designati Arbitri assistenti, si fa assistere dagli stessi in ogni fase delle operazioni preliminari, in modo da favorire l'acquisizione di esperienza;
- k) può nominare un'apposita Commissione, denominata Commissione d'Appello del Torneo, formata da tre giocatori scelti fra i più qualificati partecipanti alla manifestazione, alla quale potrà richiedere pareri su particolari questioni tecniche che non fosse in grado di risolvere, il parere di tale Commissione diventa per l'Arbitro vincolante.

Art. 37 – Adempimenti durante lo svolgimento delle gare

37.1 L'Arbitro nel corso della manifestazione, svolge i seguenti compiti:

- a) esamina i formulari con i risultati degli incontri man mano che gli vengono consegnati dai giocatori o dagli assistenti, e ne annota l'esito sul tabellone esposto al pubblico e sui propri atti;
- b) decide in merito alle proposte degli Arbitri assistenti;
- c) interviene, quando richiesto, in merito alle decisioni prese dagli Arbitri assistenti e, se del caso, può anche cambiare tali decisioni;
- d) interviene direttamente, quando lo ritiene opportuno, affinché siano rispettate le norme regolamentari;
- e) provvede alla sostituzione degli assistenti dell'Arbitro, quando lo ritiene necessario;
- f) decide se e quando un incontro deve essere interrotto per cause di forza maggiore e quando deve essere ripreso dopo l'interruzione;
- g) per controversie circa l'applicazione delle Regole degli scacchi e delle altre norme regolamentari inerenti alle stesse, sentito il parere vincolante della eventuale Commissione dei giocatori, decide immediatamente ed inappellabilmente dando risposta verbale;
- h) adotta i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento;
- i) adotta gli altri provvedimenti previsti dal Regolamento, sia d'ufficio sia su reclamo;
- j) adotta d'intesa con l'Ente organizzatore, tutti i provvedimenti atti a garantire il regolare svolgimento della manifestazione e che non siano in contrasto con le norme regolamentari.

37.2 L'Arbitro ed i suoi assistenti, durante lo svolgimento degli incontri, devono:

- a) curare che i giocatori annotino correttamente le mosse;
- b) sospendere il gioco, fermando l'orologio, quando si verificano fatti che possono pregiudicare la regolare prosecuzione di un incontro;

- c) valutare la regolarità del comportamento dei giocatori;
- d) richiamare i giocatori per ogni scorrettezza, segnalando, se il richiamo viene fatto da un assistente, le infrazioni all'Arbitro principale per i provvedimenti di sua competenza;
- e) dirimere le eventuali contestazioni fra i giocatori durante le fasi del gioco.

Art. 38 – Adempimenti al termine delle gare

38.1 L'Arbitro, al termine della manifestazione, svolge i seguenti compiti:

- a) completa il referto arbitrale, aggiungendo le proprie valutazioni sull'operato degli Arbitri assistenti;
- b) allega al referto arbitrale i tabelloni di gara nel numero di copie richieste, debitamente firmati, completi dei risultati tecnici;
- c) si trattiene sul luogo delle gare, dopo la conclusione dell'ultimo incontro, fino al termine della premiazione, onde consentire la presentazione di eventuali reclami;
- d) presenta la nota per il rimborso delle spese all'Ente competente, al quale rilascia quietanza liberatoria all'atto del pagamento;
- e) spedisce alla FSI la richiesta di deferimento al Giudice Sportivo competente, denunciando le assenze ingiustificate e le infrazioni disciplinari per le quali non ha potuto adottare provvedimenti.

38.2 Dopo la conclusione della manifestazione:

- a) per le manifestazioni individuali, spedisce, entro otto giorni, all'organo federale competente, il referto arbitrale e tutti gli allegati, ivi compreso l'elenco dei giocatori e i tabelloni;
- b) per gli incontri a squadre, nei tempi previsti dal Regolamento, comunica telefonicamente e spedisce all'organo federale competente il referto arbitrale ed i suoi allegati.

Art. 39 - Compiti atipici

39.1 Al di fuori delle designazioni per l'esercizio delle attività tipiche, gli Arbitri possono essere chiamati a svolgere funzioni e compiti atipici, assumendone le seguenti cariche od incarichi:

- a) dirigente del Settore;
- b) commissario di esami;
- c) istruttore per le riunioni di aggiornamento.

39.2 È altresì funzione atipica la partecipazione alle riunioni di aggiornamento.

39.3 I compiti atipici possono essere affidati anche agli Arbitri che siano inattivi unicamente per cause di incompatibilità.

TITOLO SESTO – RECLUTAMENTO, CORSI, ESAMI, ATTIVITA'

CAPO I – RECLUTAMENTO

Art. 40 - Reclutamento da parte del Fiduciario Regionale

40.1 Il Fiduciario Regionale, nell'attuazione dei programmi disposti dalla Commissione Arbitrale Federale, indice d'intesa con il Comitato Regionale di appartenenza e possibilmente con cadenza annuale, corsi per Arbitro Regionale e riunioni periodiche di aggiornamento per le categorie superiori, e provvede al coordinamento dell'attività preparatoria.

40.2 Gli istruttori – commissari d'esami dei Corsi per Arbitro Regionali, nonché gli istruttori dei vari corsi d'aggiornamento, sono designati dalla C.A.F. su proposta del Fiduciario Regionale.

3. Tutte le spese di organizzazione dei corsi e delle riunioni ed il rimborso delle spese agli istruttori sono a carico del Comitato Regionale competente, il quale può inserire tali iniziative nel programma annuale di attività oppure, in casi eccezionali, avanzare richiesta di contributo straordinario al Consiglio Federale, fornita di parere favorevole della C.A.F..

Art. 41 - Obblighi degli Affiliati

41.1 Gli Affiliati devono favorire il reclutamento degli arbitri tra i propri tesserati e soprattutto fra i giovani.

41.2 Il tesseramento degli Arbitri avviene individualmente presso la Segreteria Federale con copia inviata al Fiduciario Regionale da parte di chi chiede il rilascio della Tessera o tramite il Fiduciario Regionale della Regione di appartenenza.

CAPO II - CORSI

Art. 42 - Corsi d'esame

42.1 Per l'inquadramento e la qualificazione degli Arbitri la Commissione Arbitrale Federale:

- approva i Corsi per Arbitro Regionale indetti dai Fiduciari Regionali e ne designa gli istruttori – commissari d'esame;

- indice almeno ogni due anni su proposta dei Fiduciari Regionali Corsi per Candidato Arbitro Nazionale, riservato agli Arbitri Regionali con curriculum ed anzianità nella qualifica di almeno due anni, e ne designa gli istruttori – commissari d'esame;

- indice almeno ogni due anni un Corso per Arbitro Nazionale, riservato ai Candidati Arbitri Nazionali con curriculum ed anzianità nella qualifica di almeno due anni, e ne designa gli istruttori – commissari d'esame. Qualora il numero dei candidati fosse ritenuto insufficiente per l'effettuazione di un corso (inferiore a 8) o lo stesso non potesse tenersi per altri motivi, la C.A.F. può sostituirlo con un colloquio da sostenersi presso un Commissione esaminatrice appositamente designata.

42.2 Nella valutazione dell'idoneità alla qualifica superiore dei partecipanti ai corsi di cui al comma precedente si terrà conto:

- dell'esito dell'esame;

- delle valutazioni scritte espresse dagli Arbitri con i quali il candidato ha collaborato nella conduzione di gare ufficiali;

- della partecipazione con profitto del candidato a riunioni di aggiornamento, quando adeguatamente certificate.

42.3 Per la partecipazione ai corsi di cui al comma 42.1 può essere prevista una quota di iscrizione per le spese organizzative.

43.4 I programmi dei Corsi debbono prevedere una illustrazione, il più possibile approfondita a secondo del livello del corso, delle seguenti materie:

- Regole FIDE del Gioco degli Scacchi e relativa casistica;

- Regolamenti tecnici FSI;
- Approfondimenti sull'uso dell'orologio: tempi di riflessione, quick-play finish, uso dell'orologio Fischer;
- Regolamenti FIDE e FSI sui sistemi di svolgimento dei tornei e sulle modalità di accoppiamento;
- Conoscenza pratica dei sistemi informatici più usuali per gli accoppiamenti;
- Illustrazione di eventuali modifiche regolamentari intervenute recentemente;
- Organizzazione delle gare;
- Regolamenti amministrativi della FSI;
- Modulistica FSI e FIDE;
- Condotta e doveri degli Arbitri.

L'esame, a conclusione del Corso, deve prevedere anche delle prove pratiche di arbitraggio.

42.5 Il Fiduciario Regionale, altresì, indice le riunioni programmatiche di coordinamento degli istruttori dei corsi e delle riunioni di aggiornamento.

Art. 43 - Riunioni di aggiornamento

43.1 Le riunioni di aggiornamento sono finalizzate alla diffusione e all'illustrazione delle modifiche regolamentari, nonché all'approfondimento delle varie materie rivolto alla sempre maggiore qualificazione degli Arbitri.

43.2 La C.A.F. organizza riunioni di aggiornamento per Candidati Arbitri Nazionali e Arbitri Nazionali e designa gli istruttori delle stesse. Può invitare gli Arbitri Nazionali a convegni e corsi atti ad adeguare la categoria ai livelli internazionali ed a corsi internazionali idonei per conseguire la qualifica di Arbitro Internazionale.

43.3 La C.A.F. approva proposte e programmi di riunioni di aggiornamento regionali avanzate dai Fiduciari regionali degli Arbitri, con parere favorevole del Comitato Regionale di appartenenza, e designa gli istruttori delle stesse.

CAPO III – TIROCINIO, ESAMI, EVENTUALE COLLOQUIO

Art. 44 - Tirocinio

44.1 Sia gli Arbitri che gli Allievi Arbitri, per poter conseguire la qualifica superiore, sono tenuti ad effettuare un tirocinio della durata di almeno due anni. Il tirocinio consiste nell'assistere Arbitri dei livelli superiori nelle funzioni tipiche della direzione di competizioni qualificate e nella partecipazione a riunioni di aggiornamento.

44.2 Per gli Allievi Arbitro il periodo di tirocinio non può dichiararsi ultimato se l'Allievo non ha prima compiuto il diciottesimo anno di età.

44.3 L'Allievo Arbitro, nel corso del tirocinio, non può essere designato Arbitro titolare.

44.4 Al termine del tirocinio l'Allievo Arbitro su proposta del Fiduciario regionale, potrà ottenere dalla C.A.F. la promozione ad Arbitro Regionale purché:

- abbia superato l'esame con esito positivo;

- abbia ottenuto dagli Arbitri assistiti, solo valutazioni positive inoltre la documentazione che gli Allievi Arbitri mettono a disposizione del Fiduciario Regionale deve comprovare, a giudizio dei designatori, la capacità dell'Allievo Arbitro a passare nella qualifica.

Art. 45 – Esami per il passaggio alle varie qualifiche. Colloquio per passaggio ad Arbitro Nazionale

45.1 I Corsi di cui all'Art. 42 devono concludersi con un esame. Esso consisterà, secondo il giudizio degli esaminatori, in:

- un colloquio o dei quiz sulle materie trattate durante il corso;
- una prova pratica.

45.2 Il Commissario d'esame stilerà il suo giudizio definitivo e lo trasmetterà alla C.A.F. e per quanto di sua competenza al Fiduciario regionale, allegando l'eventuale documentazione prodotta dal candidato (valutazioni degli Arbitri da lui assistiti e certificazioni di partecipazioni a riunioni di aggiornamento).

45.3 Per quanto concerne le promozioni ad Arbitro Nazionale nei casi in cui la C.A.F. ritenga che il numero dei candidati non sia sufficiente per l'organizzazione dell'apposito corso con esami (minimo 8), essa, sulla base delle indicazioni pervenute dai Fiduciari Regionali degli Arbitri, può indire colloqui per il conseguimento della qualifica di Arbitro Nazionale.

45.4 La C.A.F. nomina per la commissione esaminatrice tre componenti, di cui almeno uno al suo interno, che funge da Presidente, ed un Arbitro Internazionale.

45.5 Sono ammessi a sostenere tale colloquio i Candidati Nazionali, che abbiano ottenuto sufficiente competenza a seguito di arbitraggi effettuati e con partecipazione a riunioni periodiche di aggiornamento; essi dovranno presentare al Fiduciario Regionale degli Arbitri, nei termini fissati, la domanda di ammissione contenente:

- generalità
- indicazione dei requisiti
- eventuali attestazione di partecipazione alle riunioni di aggiornamento
- dichiarazioni di valutazione positiva negli arbitraggi effettuati, rilasciata dai rispettivi arbitri principali.

45.6 Il colloquio verte sugli argomenti indicati all'Art. 42.4, in particolare sui regolamenti nazionali ed internazionali, nonché sulle materie trattate nelle riunioni di aggiornamento.

45.7 Il colloquio è superato con giudizio di positivo.

45.8 Con il superamento del colloquio, il candidato ottiene immediatamente e definitivamente la qualifica di Arbitro Nazionale.

CAPO IV - ATTIVITA'

Art. 46 - Cancellazione dagli Albi

46.1 L'Arbitro può essere cancellato dall'Albo per:

- a) dimissioni,

- b) ingiustificata inattività per un periodo di anni 2;
- c) motivi di carattere tecnico determinanti l'incapacità o l'inabilità ad arbitrare;
- d) perdita dei requisiti di cui all'art.23 del presente Regolamento;
- e) radiazione determinata da provvedimenti di carattere disciplinare.

46.2 I provvedimenti di cancellazione sono adottati dalla C.A.F..

46.3 La cancellazione comporta la perdita della qualifica di tesserato.

Art. 47 - Riscrizione negli Albi e riammissione in attività

47.1 Gli Arbitri iscritti nell'elenco degli Arbitri inattivi per dimissioni volontarie (art. 25 lett.c) possono essere riiscritti nell'albo, con la qualifica cui già appartenevano, entro il termine di anni 5 dalla data di iscrizione nell'albo degli Arbitri inattivi, a condizione che presentino domanda alla Commissione Arbitrale Federale che dispone la preventiva partecipazione ad un corso di aggiornamento qualora siano intervenute modifiche ai regolamenti internazionali e nazionali (art. 25 n.4).

La Commissione Arbitrale Federale decide inappellabilmente.

47.2 Gli Arbitri iscritti nell'elenco degli Arbitri inattivi per incompatibilità sopravvenuta a svolgere attività tipica (art. 25 lett. b) possono essere riiscritti nell'albo, con la qualifica cui già appartenevano, entro il termine di anni 5 dalla data di iscrizione nell'albo degli Arbitri inattivi, a condizione che presentino domanda, dopo il venir meno della causa di incompatibilità, alla Commissione Arbitrale Federale che dispone la preventiva partecipazione ad un corso di aggiornamento qualora siano intervenute modifiche ai regolamenti internazionali e nazionali (art. 25 n.4).

La Commissione Arbitrale Federale decide inappellabilmente.

47.3 Gli Arbitri che, a' sensi dell'art. 46 del presente Regolamento, sono stati cancellati dall'Albo, se è venuta meno la ragione della Cancellazione, laddove essa può venir meno, possono essere riiscritti nell'albo, con la qualifica cui già appartenevano, entro il termine di anni 5 dalla data di cancellazione, a condizione che presentino domanda alla Commissione Arbitrale Federale che dispone la preventiva partecipazione ad un corso di aggiornamento (art. 25 n.4).

La Commissione Arbitrale Federale decide inappellabilmente.

Art. 48 - Revisione annuale degli Albi

48.1 Entro la fine di ogni anno la Commissione Arbitrale Federale, a seguito della proposte di movimento nei quadri avanzate dai Fiduciari Regionali degli Arbitri, provvede alla revisione generale degli Albi degli Arbitri.

48.2 Copia degli Albi aggiornati viene pubblicata annualmente negli atti ufficiali.

48.3 I movimenti nei quadri verificatisi nel corso dell'anno vengono pubblicati negli atti ufficiali.

TITOLO SETTIMO - DIRITTI E DOVERI DEGLI ARBITRI

Art. 49 - Tessera di riconoscimento

49.1 All'Arbitro deve essere rilasciata annualmente la tessera di riconoscimento a cura della FSI.

49.2 La tessera di riconoscimento, per la sua validità, deve contenere:

a) le generalità dell'Arbitro

b) la qualifica o classificazione speciale (Regionale, Candidato Nazionale, Nazionale, FIDE, Internazionale).

49.3 La tessera predetta deve essere esibita dall'Arbitro per il suo riconoscimento nelle manifestazioni ufficiali.

49.4 Il Consiglio Federale stabilisce annualmente la quota di tesseramento per le varie qualifiche della categoria arbitrale.

49.5 Il mancato pagamento della quota annuale di tesseramento entro i termini stabiliti colloca immediatamente l'Arbitro inadempiente nella categoria degli Arbitri inattivi.

Art. 50 - Accettazione o rinuncia della designazione

50.1 Ricevuta la designazione, l'Arbitro deve comunicare immediatamente l'eventuale rinuncia a chi lo ha designato.

Art. 51 - Divisa e distintivo

51.1 Poiché non è prevista una divisa ufficiale, l'Arbitro è tenuto a vestire in modo consono alla sua funzione.

51.2 È sempre obbligatorio l'uso del distintivo e/o della tessera nel corso della manifestazione.

Art. 52 - Benemerenze

53.1 La Commissione Arbitrale Federale può proporre ogni anno al Consiglio Federale l'assegnazione di benemerenze agli Arbitri, almeno nazionali, che:

- abbiano acquisito particolari meriti nel campo delle attività della categoria;
- abbiano diretto impeccabilmente manifestazioni per almeno dieci anni;
- non abbiano mai subito sanzioni inibitive previste dal Regolamento di giustizia.

Art. 53 - Condotta

53.1 Durante l'espletamento del proprio mandato, l'Arbitro deve essere imparziale e tenere un contegno rispondente alla delicata funzione che esplica.

53.2 L'Arbitro deve astenersi in modo assoluto dal criticare pubblicamente l'operato dei propri colleghi, tanto verbalmente quanto per iscritto attraverso la stampa, e tanto meno entrare in polemica con pubblico, atleti, dirigenti federali e di affiliati.

53.3 La mancata osservanza dell'art. 53.2 comporta il deferimento agli Organi di Giustizia federali.

53.4 Egli deve osservare scrupolosa e fattiva collaborazione in sede di gara e nei rapporti di organizzazione e verso i propri colleghi investiti di incarichi direttivi.

53.5 A sua volta egli deve esigere la più rigorosa disciplina da parte di atleti, accompagnatori e dirigenti affiliati.

Art. 54 - Doveri degli Arbitri

54.1 Gli Arbitri sono tenuti a:

- a) dirigere le gare ed assolvere gli incarichi per i quali vengono designati, salvo i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore;
- b) sostituire gli Arbitri assenti per consentire in ogni caso lo svolgimento delle manifestazioni;
- c) inviare nei termini la documentazione prescritta;
- d) osservare e far osservare le Carte federali ed ogni altra direttiva emanata dal Settore;
- e) mantenere la massima riservatezza sui fatti inerenti alla propria funzione;
- f) improntare i rapporti con gli altri Arbitri a spirito di colleganza;
- g) astenersi dall'adire l'autorità giudiziaria per fatti inerenti o comunque connessi all'attività federale nei confronti di appartenenti alla FSI, salvo il caso di espressa autorizzazione del Consiglio federale.

54.2 Agli Arbitri è vietato:

- a) svolgere le funzioni loro proprie in manifestazioni non autorizzate dalla FSI, salvo apposita deroga o se facenti parti di attività di divulgazione;
- b) rappresentare od assistere affiliati o tesserati nelle procedure previste dal regolamento di giustizia;
- c) rilasciare dichiarazione agli organi d'informazione con apprezzamenti riguardanti l'organizzazione, la conduzione e lo svolgimento di una qualsiasi manifestazione autorizzata dalla Federazione;
- d) trattare sulla stampa gli argomenti riguardanti l'attività federale in generale e quella degli Arbitri in particolare, senza l'autorizzazione scritta della **Commissione Arbitrale Federale**
- e) dirigere manifestazioni che si svolgono contemporaneamente, salvo casi di assoluta necessità e solo per manifestazioni che si svolgono nella medesima sede;
- f) gareggiare nella manifestazione da essi diretta.

54.3 Non rientra nei compiti specifici dell'arbitro la compilazione del Bollettino del torneo e dei comunicati stampa.

Art. 55 - Diritti e benefici dell'Arbitro

55.1 L'Arbitro **in attività** gode dei seguenti benefici:

- a) riceve le Carte Federali ed i relativi aggiornamenti;
- b) riceve la rivista federale e gli Atti Ufficiali;
- c) partecipa a premi stabiliti dal Settore;
- d) iscrizione del proprio nome nel programma della manifestazione per la quale è designato;
- e) **partecipa alle assemblee del Settore ed esercita il diritto di voto e l'elettorato attivo e passivo in conformità con quanto previsto dal presente Regolamento.**
- f) ogni beneficio previsto dalle norme generali della FSI, del CONI e comunque concesso

dagli organi federali.

g) gli Arbitri non attivi per incompatibilità (art. 25 lett. a) non fanno parte dell'inquadramento arbitrale, non vengono più designati e perdono i benefici previsti per la categoria. . L'arbitro iscritto nell'Albo degli Arbitri inattivi per incompatibilità non perde l'elettorato passivo, mentre perde l'elettorato attivo.

Art. 56 - Rimborsi delle spese

56.1 All'Arbitro iscritto negli Albi, sia per le attività tipiche sia per quelle atipiche (con esclusione della partecipazione alle riunioni di aggiornamento ed alle riunioni del Settore) compete il rimborso delle diarie giornaliere e delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute, nella misura prevista dalle tabelle approvate dal Consiglio federale per la categoria.

56.2 Per i tornei la richiesta di rimborso va inoltrata all'organizzatore.

TITOLO OTTAVO - GIURISDIZIONE TECNICA E DISCIPLINARE

Art. 57 - Giurisdizione tecnica e disciplinare

57.1 Gli Arbitri nell'espletamento della loro attività tipica, sono sottoposti, da parte dei rispettivi designatori, al controllo del loro operato.

57.2 Tale controllo e la relativa valutazione sono di natura tecnica e vengono effettuati, per ogni manifestazione, sulla base della documentazione pervenuta e degli eventuali rapporti degli Affiliati o Enti organizzatori.

57.3 Gli Arbitri per le infrazioni disciplinari non connesse all'esercizio delle loro funzioni, sono passibili delle sanzioni previste per gli altri tesserati, con l'aggravante prevista dal Regolamento di giustizia.

57.4 Tutti i provvedimenti adottati nei confronti di un Arbitro vanno registrati nella sua scheda personale.

Art. 58 - Provvedimenti tecnici

58.1 Il Fiduciario Regionale e la C.A.F. possono adottare a carico degli Arbitri provvedimenti per ragioni tecniche (errori, insufficienza, incapacità od altro).

58.2 I Fiduciari Regionali possono adottare i seguenti provvedimenti tecnici, con l'obbligo di comunicazione alla C.A.F.:

- a) rilievo verbale;
- b) rilievo scritto;
- c) valutazione d'insufficienza.

58.3 La C.A.F., autonomamente o su segnalazione del Fiduciario Regionale degli Arbitri, può adottare, oltre ai precedenti, anche i seguenti provvedimenti tecnici:

- a) divieto di designazione per ogni attività tipica ed atipica per un periodo determinato e comunque non superiore a sei mesi nei confronti degli Arbitri che abbiano commesso gravi irregolarità tecniche;
- b) cancellazione dagli Albi.

Solo quest'ultimo provvedimento è reso pubblico tramite gli atti ufficiali.

58.4 I provvedimenti tecnici sono insindacabili.

Art. 59 - Provvedimenti disciplinari a carico degli Arbitri

59.1 Per le infrazioni disciplinari per fatti connessi all'esercizio delle proprie funzioni gli Arbitri iscritti negli Albi, gli Allievi Arbitri, nonché i tesserati chiamati per occasione a svolgere le funzioni di assistenza all'arbitro, sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia della FSI, che adottano i provvedimenti previsti dal Regolamento di giustizia.

59.2 I Dirigenti del Settore e gli Arbitri sono tenuti all'obbligo di denuncia e collaborazione previsto dal Regolamento di giustizia.

Art. 60 - Comunicazione di provvedimenti disciplinari

60.1 I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia nei confronti di Arbitri devono essere comunicati immediatamente alla C.A.F. per gli adempimenti di sua competenza.

TITOLO NONO - DOCUMENTAZIONE

Art. 61 - Documenti comuni

61.1 Sono documenti comuni ad ogni manifestazione individuale o a squadre:

- a) la designazione, contenente le indicazioni del tipo di competizione, del luogo di effettuazione, dei giorni di svolgimento, dell'ora d'inizio delle operazioni preliminari;
- b) la comunicazione di rinuncia motivata, che l'Arbitro è tenuto ad effettuare immediatamente al designante (che può essere anche verbale);
- c) i formulari per registrare la partita (in duplice copia per gli incontri fra i giocatori appartenenti alla categoria magistrale), che devono essere messi a disposizione dall'Affiliato o dall'Ente organizzatore;
- d) il rapporto dell'Arbitro sugli eventuali provvedimenti disciplinari adottati e sulle eventuali infrazioni rilevate, con l'indicazione, in entrambi i casi, se è stata effettuata o meno la contestazione dell'addebito;
- e) i reclami presentati ai sensi del Regolamento;
- f) il rapporto dell'Arbitro principale sull'operato degli Arbitri assistenti, redatto su moduli a ciò predisposti, con la specificazione delle effettive attitudini degli Arbitri utilizzati e con un sintetico giudizio su di essi.

61.2 Gli originali dei formulari degli incontri fra giocatori appartenenti alla categoria magistrale devono essere inoltrati, a cura dell'Arbitro, all'incaricato della tenuta dell'Archivio federale.

Art. 62 - Documenti particolari per i Campionati nazionali a squadre

62.1 Sono documenti particolari per i Campionati nazionali a squadre:

- a) la formazione della squadra che, redatta in duplice copia e sottoscritta dal capitano sullo specifico modulo, deve contenere l'elenco dei giocatori che si intendono utilizzare nel corso dell'incontro, il relativo numero di tessera e quant'altro richiesto dal Regolamento del Campionato a squadre;
- b) la dichiarazione liberatoria per squadra, redatta sullo specifico modulo, ai sensi del Regolamento del Campionato a squadre, accompagnata da eventuali tasse sub-judice;

- c) gli accordi sottoscritti dai capitani;
- d) i reclami, presentati ai sensi dei Regolamenti tecnici e di giustizia, per i quali l'Arbitro non è stato in grado di decidere;
- e) il modulo per il rimborso delle spese, redatto nel rispetto della relativa normativa;
- f) il referto arbitrale, redatto sui moduli specifici, contenente, tra l'altro, il dettaglio tecnico di ciascun incontro ed il risultato finale dell'incontro intersociale, così come sancito dall'Arbitro al termine del medesimo.

62.2 Il referto arbitrale, redatto in unica copia e con allegati i documenti di cui al precedente punto a) e quelli eventuali di cui ai precedenti punti b), c) e d), va inoltrato, subito dopo la conclusione dell'incontro, per espresso, dall'Arbitro al Responsabile designato del girone.

Art. 63 - Documenti particolari per le manifestazioni individuali

63.1 Sono documenti particolari per le manifestazioni individuali:

- a) l'elenco degli iscritti;
- b) le classifiche;
- c) i tabelloni di gara, completi dei risultati tecnici conseguiti nel corso degli incontri;
- d) i cartellini individuali FSI e FIDE;
- e) il referto arbitrale, redatto dall'arbitro in duplice copia, che deve essere inviato da questi entro otto giorni dalla conclusione della manifestazione:
 - la prima copia al designatore;
 - la seconda copia, unitamente agli allegati dei precedenti punti, alla segreteria della FSI;
- f) le quietanze liberatorie che, redatte sugli specifici moduli, gli Arbitri devono rilasciare all'Affiliato o Ente organizzatore al momento del saldo delle loro spettanze.

TITOLO DECIMO – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 64 - Penalità

64.1 Il ritardo, oltre i termini previsti, nell'invio della documentazione relativa alla manifestazione diretta, comporta per l'Arbitro titolare le seguenti penalità:

- a) fino a dieci giorni di ritardo: rilievo;
- b) da dieci a trenta giorni di ritardo: valutazione d'insufficienza;
- c) oltre trenta giorni di ritardo: valutazione d'insufficienza e deferimento agli Organi di Giustizia.

64.2 Fa fede il timbro postale di spedizione della documentazione.

64.3 Le penalità vengono annotate sulle schede personali, tenute a cura della C.A.F. o della Sezione regionale.